

CONTRATTO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Con la presente, io sottoscritto/a / noi sottoscritti (d'ora in poi anche **il Cliente**),

PREMESSO CHE

- Ho/abbiamo manifestato il mio/nostro interesse a sottoscrivere con la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. (d'ora in poi, anche **la Banca**) un contratto (d'ora in poi, **il Contratto**) avente ad oggetto i servizi di investimento, cioè di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e consulenza, ove prevista, come meglio specificato in appresso.
- Mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento informativo sui servizi di investimento, che ho/abbiamo provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento;
- Mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento sintetico sulle strategie (policy) per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, che ho/abbiamo provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento;
- Mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento sulle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini che ho/abbiamo provveduto ad accettare espressamente;
- Mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento di avvertenza sugli incentivi, quali competenze, commissioni o prestazioni non monetarie ricevute dalla Banca dalle società emittenti i cui prodotti vengono collocati, che ho/abbiamo provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento;
- Mi/ci avete informato che, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari, il servizio da me/noi richiesto prevede l'obbligo di chiedere di fornire informazioni inerenti al mio/nostro grado di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la mia/nostra situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le mie/nostre preferenze di sostenibilità per consentirvi di valutare se sono/siamo in grado di comprendere i rischi che il prodotto/servizio richiesto comporta;
- Mi/ci avete altresì informato che qualora non vengano fornite queste informazioni non sarete in grado di determinare se il servizio/prodotto sarà per me/noi appropriato o, dove previsto, adeguato ed in quest'ultimo caso non sarà possibile dar corso all'operazione;
- In relazione alle suddette informazioni:
 - Ho/abbiamo fornito le informazioni richieste attraverso la compilazione di apposito documento sulla mia/nostra conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia/nostra situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le mie/nostre preferenze di sostenibilità;
 - Non ho/abbiamo ritenuto di fornirvi le informazioni richieste di cui al punto precedente, e mi/ci avete pertanto informato, conformemente a quanto sopra comunicato, che non siete in grado di determinare se il servizio o il prodotto richiesto siano per me/noi appropriato/i o, dove previsto, adeguato/i, quindi non sarete in grado di valutare se ho/abbiamo le conoscenze e le esperienze necessarie a comprenderne i rischi associati;
- Ho/abbiamo preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente;

Io sottoscritto/a / Noi sottoscritti conferisco/conferiamo alla Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. (d'ora in poi, ciascuno singolarmente anche la Parte ed entrambi congiuntamente anche le Parti) l'incarico di:

- a) Negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
- b) Ricevere e trasmettere gli ordini su strumenti finanziari, comprese le azioni emesse dalla Banca Popolare di Fondi, che vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
- c) Collocare al sottoscritto ai sottoscritti i seguenti strumenti finanziari, secondo le richieste di sottoscrizione che saranno di volta in volta effettuate, secondo i termini e le condizioni ivi previste:
 - I. Quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV);
 - II. Obbligazioni emesse dalla Banca Popolare di Fondi;
 - III. Prodotti finanziari assicurativi;
 - IV. Certificati di deposito;
 - V. Azioni collocate nell'ambito di Offerte Pubbliche di Vendita (OPV);
 - VI. Adesione a Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA);
 - VII. Certificates.

MODALITÀ DI ESECUZIONE O RICEZIONE DEGLI ORDINI

Dichiaro/dichiariamo inoltre che mi/ci avete comunicato che, nel caso in cui mi avvalga/ci avvaliamo della modalità di mera esecuzione e/o ricezione di ordini indicata nell'art. 2 comma 7 del presente Contratto, ai sensi dell'art. 43 e 44 del Regolamento Intermediari, non avrete l'obbligo di valutare l'appropriatezza dello strumento o del servizio fornito, e, di conseguenza, la relativa operatività non usufruisce della tutela garantita dalle norme sulla valutazione dell'appropriatezza e, pertanto, non siete tenuti a valutare se ho/abbiamo le necessarie conoscenze ed esperienze per comprenderne i rischi associati.

In relazione a quanto sopra convergo/conveniamo di:

- Avvalermi/avvalerci della modalità di mera esecuzione e/o ricezione di ordini (execution only)
- Non avvalermi/avvalerci della modalità di mera esecuzione e/o ricezione di ordini (execution only)

CONDIZIONI ECONOMICHE ED OPERATIVE

Il presente incarico è regolato dalle seguenti condizioni economiche ed operative:

COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI

NEGOZIAZIONE

Sottoscrizioni in asta B.O.T.:

- BOT con vita residua pari o inferiore a 80 giorni	per ogni ordine	0,03% sul valore nominale
- BOT con vita residua compresa fra 81 e 140 giorni	"	0,05% sul valore nominale
- BOT con vita residua compresa fra 141 e 270 giorni	"	0,10% sul valore nominale
- BOT con vita residua pari o superiore a 271 giorni	"	0,15% sul valore nominale

Tali commissioni vengono aggiunte al prezzo di emissione. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo della ritenuta fiscale e della commissione, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

RACCOLTA ORDINI

- A) Titoli obbligazionari scambiati sul MOT - mercato reddito fisso (titoli di Stato, garantiti dallo Stato, obbligazioni varie e obbligazioni convertibili):**

per ogni ordine 0,50% del valore nominale con un minimo di € 6,00

B) Titoli obbligazionari denominati in euro scambiati sui mercati denominati EuroMOT, Euro TLX, Vorvel, ExtraMOT:

per ogni ordine 0,50% del valore nominale con un minimo di € 15,00

C) Titoli obbligazionari denominati in divise diverse dall'Euro scambiati sui mercati di cui al punto B) e titoli obbligazionari scambiati su altri mercati e/o non quotati, denominati in Euro e divise diverse dall'Euro:

per ogni ordine 0,50% sul valore nominale con un minimo di 15 € oltre alle eventuali commissioni e spese reclamate dalla controparte e spese relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'Euro indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

D) Titoli azionari, ETF, warrant, covered warrant e certificates scambiati sul Euronext Milan (nuovo acronimo EXM) – Vorvel - oppure sul Global Equity Market:

per ogni ordine 0,70% del controvalore con un minimo di € 20,00

E) Titoli azionari, ETF, warrant, covered warrant e certificates scambiati su altri mercati o non quotati denominati in Euro o divisa diversa dall'Euro:

per ogni ordine 0,70% sul controvalore in euro con un minimo di € 20,00 oltre alle eventuali commissioni e spese reclamate dalla controparte e spese relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'Euro e indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

F) Spezzature:

per ogni ordine € 11,00

G) Trading on line:

• **Obbligazioni, titoli di Stato e azioni quotati su mercati regolamentati:**

per ogni ordine 0,15% del valore nominale in caso di obbligazioni, oppure 0,15% del controvalore in euro in caso di azioni, con un minimo di € 9,00 ed un massimo di € 35,00

• **Warrant e covered warrant quotati su mercati regolamentati:**

per ogni ordine 0,15% del controvalore in euro con un minimo di € 6,00 ed un massimo di € 35,00

Ai suddetti costi si aggiungono le eventuali spese e commissioni reclamate dalla controparte relative alla liquidazione del bonifico in arrivo (per le vendite) o in partenza (per gli acquisti) per i titoli esteri in divisa diversa dall'euro e indicate nel foglio informativo BONIFICI - bonifici esteri.

H) Prodotti derivati:

• **Compravendita derivati (Future FTSE/MIB, MINI Future FTSE/MIB, opzioni su indici etc.):**

€ 40,00 per ogni contratto

• **Esercizio opzioni su titoli (ISOalfa):**

3,5 per mille sul controvalore strike per n° titoli sottostanti con un minimo di € 30,00

- **Liquidazione opzioni su indici e contratti future su indici:**

€ 10,00 per ogni contratto

COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE

Ogni onere, ivi compresi quelli relativi alle eventuali comunicazioni a carico del Cliente, sarà stabilito nei relativi programmi di collocamento e nei documenti informativi specifici (titoli azionari, obbligazionari compresi titoli di Stato e garantiti dallo Stato trattati o non trattati nei mercati regolamentati, certificates, fondi comuni di investimento e SICAV)

ONERI E SPESE

A) Negoziazione - asta bot:

Costo: € 0,00

B) Raccolta ordini:

Per ogni ordine: € 6,00

C) Pronti contro termine:

- Operazione a pronti - per ogni ordine: € 6,00
- Operazione a termine - per ogni ordine: € 6,00

D) Consegna materiale titoli:

€ 60,00 per ciascun titolo consegnato al Cliente o ad altro intermediario, oltre alle spese postali e a quelle reclamate dalla controparte

E) Richiesta copia documentazione relativa ai servizi d'investimento in strumenti finanziari:

€ 6,00 per ogni copia prodotta

F) Amministrazione deposito titoli:

Depositi contenenti solo Titoli di Stato:	€ 10,00 per semestre o fraz.
Depositi contenenti Titoli di Stato ed altri titoli obbligaz.:	€ 16,00 per semestre o fraz.
Deposito contenenti Titoli azionari:	€ 35,00 per semestre o fraz.

I semestri di riferimento sono 01/01 – 30/06 e 01/07 – 31/12. Gli oneri sopra indicati vengono addebitati per l'intero importo del semestre di riferimento sia per i dossier titoli in essere alla data di chiusura del semestre, con valuta pari all'ultimo giorno del semestre stesso (30/06 o 31/12), sia per quelli chiusi nel corso del semestre.

G) Custodia materiale titoli:

Per la custodia di titoli non dematerializzati è previsto un addebito pari a € 35,00 per semestre o fraz.

L'onere indicato viene addebitato per l'intero importo del semestre di riferimento sia per i titoli in essere alla data di chiusura del semestre, con valuta pari all'ultimo giorno del semestre stesso (30/06 o 31/12), sia per quelli estinti nel corso del semestre.

H) Operazioni raccolta ordini non eseguite e/o revocate:

€ 3,00 per ogni ordine

I) Invio estratto conto titoli:

Gratuito in base alla normativa vigente

J) Pagamento di dividendi, cedole e rimborsi di titoli diversi da quelli emessi dallo Stato italiano:

Gli accrediti vengono effettuati al ricevimento della provvista con valuta pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data valuta riconosciuta dal depositario.

Per i titoli espressi in divisa diversa dall'euro, sugli incassi pervenuti vengono applicate le commissioni previste per la liquidazione dei bonifici in arrivo indicate nel foglio informativo BONIFICI – bonifici esteri

K) Pagamento di cedole di titoli emessi dallo Stato italiano:

La valuta di accredito è coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

L) Spese per gestione della fiscalità U.S.A.:

Sono dovute solamente le spese reclamate dai Qualified Intermediary che agiscono quali sostituti di imposta nei confronti del fisco americano sopportando gli oneri per la gestione degli obblighi vigenti in tema di tassazione dei proventi di fonte statunitense.

M) Spese per operazioni societarie:

- Spese fisse per aumento di capitale, conversione, frazionamento, raggruppamento etc.: € 3,00 per operazione
- Spese fisse per richieste relative a partecipazioni assembleari: richiesta certificazione di partecipazione al sistema accentrato monte titoli etc.: € 5,00 per richiesta

N) Negoziazione del cambio per i titoli in divisa diversa dall'euro:

Gli incassi relativi ai titoli espressi in divisa diversa dall'euro (cedole, dividendi e rimborsi) PERVENUTI in divisa diversa dall'euro vengono convertiti in euro applicando il cambio di chiusura BCE del giorno di lavorazione maggiorato dell'1%.

La vendita o vendite superiori per controvalore agli acquisti fatti nel giorno sono convertiti in euro applicando il cambio ufficiale del mercato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato dell'1%.

Gli incassi relativi a titoli espressi in divisa diversa dall'euro (compravendita di titoli, cedole, dividendi e rimborsi) PERVENUTI in euro vengono riconosciuti allo stesso cambio applicato dalla controparte che interviene nel regolamento o nella negoziazione del cambio.

I pagamenti ESEGUITI in divisa diversa dall'euro a fronte di acquisto di titoli espressi in divisa diversa dall'euro possono avvenire con o senza l'intervento di un'altra Banca incaricata del regolamento. La conversione in euro avverrà, pertanto:

- con l'intervento, riconoscendo il cambio applicato dalla Banca che provvede al regolamento, decurtato dell'1%;
- senza l'intervento, applicando il cambio ufficiale del mercato al momento dell'esecuzione dell'operazione decurtato dell'1%.

Sono dovute le imposte e tasse come per legge

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'INCARICO DI CUI AI PUNTI a) e b)

Art. 1 - Conferimento degli ordini

Le premesse formano parte integrante delle presenti norme.

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto dei Clienti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, sulle seguenti tipologie di strumenti finanziari: titoli di capitale, titoli di debito e strumenti finanziari derivati. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso consulenti – se presenti – a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine – sottoscritto anche in modalità elettronica – la Banca o il consulente rilasciano apposita attestazione. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Qualora vengano impartiti attraverso consulenti, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai consulenti di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.

È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

La Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni che sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non appropriate in relazione alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il Cliente intende comunque dar corso all'operazione, dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, secondo quanto indicato nel documento sulla strategia di esecuzione degli ordini (execution policy) e strategia di trasmissione degli ordini (transmission policy), preventivamente consegnato al Cliente e da questi accettato.

Art. 2 - Modalità di esecuzione e trasmissione di ordini

Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse (best execution). Nell'individuare le migliori condizioni possibili, la Banca tiene conto dei prezzi pagati o ricevuti e degli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente.

La "best execution", prevista ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Regolamento Intermediari, è assicurata dal rispetto delle misure adottate per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, secondo quanto indicato nel documento sulla strategia di esecuzione degli ordini (execution policy) e strategia di trasmissione degli ordini (transmission policy), preventivamente consegnato al Cliente e da questi accettato, che qui si intende integralmente riportato.

Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste.

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca per l'esecuzione dell'ordine si avvale della controparte negoziatrice indicata nel documento sulla strategia di esecuzione degli ordini (execution

policy) e strategia di trasmissione degli ordini (transmission policy), preventivamente consegnato al Cliente e da questi accettato, che qui si intende integralmente richiamato.

Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.

Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto dei Clienti, ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese secondo il successivo art.17, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

Per "Execution Only" si intende la possibilità, nel caso di prestazione di servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del Cliente con o senza servizi accessori, di prestare detti servizi senza che sia necessario ottenere le informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti o procedere alla valutazione dell'appropriatezza.

La Banca procede alla prestazione del servizio in modalità "execution only" in presenza delle seguenti condizioni:

- i suddetti servizi sono connessi a strumenti finanziari definiti (cosiddetti non-complessi, che presentano frequenti opportunità di scambio, per i quali le eventuali perdite non possono essere superiori al capitale impiegato per l'acquisto e per i quali sono disponibili informazioni pubbliche che permettano al Cliente di prendere una decisione informata);
- il servizio è prestato a iniziativa del Cliente o potenziale Cliente; a tal fine la Banca acquisisce apposita sottoscrizione per accettazione della modalità di "execution only";
- la Banca informa chiaramente il Cliente o potenziale Cliente della minore tutela che il regime di execution only implica; tale informazione è altresì rilasciata all'atto di ciascun ordine disposto dal Cliente in tale regime;
- la Banca rispetta i propri obblighi in tema di conflitto di interessi come disciplinati nell'apposita policy aziendale. Il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella strategia di trasmissione ordini.

Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste

L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso della relativa provvista o delle garanzie indicate dalla Banca.

Art. 4 - Conflitti di interesse

La Banca adotta le misure necessarie all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse, in maniera tale da evitare che tali situazioni possano ledere gli interessi del Cliente; tali misure sono riportate nel documento relativo alle strategie (policy) per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, preventivamente consegnato al Cliente. Qualora le misure adottate non evitino la possibilità di un pregiudizio agli interessi del Cliente, la Banca può effettuare l'operazione in oggetto soltanto dopo averne dato informazione al Cliente, che deve espressamente acconsentire per iscritto all'effettuazione della stessa.

Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 6 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi da titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 7 - Vendite allo scoperto

Ove consentito, per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti, se non a capitale protetto, comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di compravendita di strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni.

La Banca informa prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati o in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'INCARICO DI CUI AL PUNTO c)

IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE INDICATE NEI DOCUMENTI (PROSPETTI INFORMATIVI E SCHEDE PRODOTTO) A CUI IL SINGOLO COLLOCAMENTO SI RIFERISCE.

IL PRESENTE INCARICO È INOLTRE REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME.

Art. 9 - Collocamento degli strumenti finanziari e servizio di consulenza

Le premesse formano parte integrante delle presenti norme.

La Banca svolge le attività riguardanti il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.

Il collocamento effettuato dalla Banca avverrà di norma per iscritto anche attraverso consulenti – se presenti – a tal fine autorizzati. All'atto della sottoscrizione – anche in modalità elettronica – del collocamento, la Banca o il consulente rilasciano apposita attestazione su supporto durevole (digitale o cartaceo). Il collocamento è

generalmente effettuato in sede. Qualora le richieste di sottoscrizione vengano effettuate telefonicamente, il Cliente dà atto che tali richieste saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Qualora vengano effettuati attraverso consulenti, se presenti, i collocamenti, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai consulenti di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.

È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non effettuare il collocamento, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

La prestazione del servizio di collocamento di proprie obbligazioni, quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV), propri certificati di deposito, certificates, polizze assicurative a carattere finanziario è preceduta dalla prestazione del servizio di consulenza, attraverso la preventiva "valutazione di adeguatezza" della singola operazione o di più operazioni contestuali, effettuata sulla base del profilo finanziario ricavato dal questionario sottoscritto dal Cliente, sulla base dei dichiarati obiettivi di investimento, incluse le preferenze di sostenibilità, e propensione al rischio connesso all'investimento; dovrà anche trattarsi di prodotti per i quali il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere appieno i rischi che lo strumento finanziario comporta.

Analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente, verrà effettuata la valutazione di adeguatezza anche nel caso di ordini sulla relativa sede multilaterale di negoziazione di azioni emesse dalla Banca, ove il numero di azioni detenuto dal Cliente, a seguito del relativo ordine, superi le 30 azioni.

Il servizio di consulenza è offerto a titolo gratuito e precede le richieste del Cliente.

Nel caso non vengano fornite le informazioni richieste, la Banca non potrà procedere al collocamento di proprie obbligazioni, quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV), propri certificati di deposito, certificates, polizze assicurative a carattere finanziario e ordini su di proprie azioni con le modalità sopra riportate.

Resta inteso tra le parti che resta escluso qualsiasi obbligo della Banca di attivarsi nei confronti del Cliente sulle operazioni consigliate o esaminate in relazione agli andamenti di mercato, alla variazione dei corsi o comunque a fatti o avvenimenti successivi. È altresì escluso qualsiasi obbligo della Banca di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento oggetto di raccomandazione personalizzata.

La valutazione di adeguatezza

La valutazione di adeguatezza viene effettuata sulla base del confronto tra profilo del Cliente (desunto dal Questionario) ed il profilo del Patrimonio dello stesso e darà esito positivo se dalle operazioni in consulenza scaturirà un Patrimonio il cui profilo di rischio sarà minore o uguale al profilo di rischio del Cliente.

La valutazione di adeguatezza "ESG"

La Banca effettua inoltre la valutazione di adeguatezza "ESG" sulla base delle preferenze di sostenibilità del Cliente raccolte nel Questionario. L'analisi è volta a valutare l'adeguatezza dell'operazione sotto il profilo della sostenibilità. Qualora il/i prodotto/i oggetto dell'operazione non risponda/rispondano alle preferenze in materia di sostenibilità già espresse, il Cliente potrà modificare le stesse.

Le modalità di dettaglio delle attività indicate nel presente Contratto sono contenute nel "Documento informativo sui servizi di investimento" che si intende integralmente richiamato.

Per l'attività di consulenza la Banca non fornirà alcuna specifica documentazione diversa da quella inviata in relazione ai servizi, salvo pattuizione scritta.

La Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato alla consulenza ove prestata, e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni o ai risultati dalle stesse prodotte; pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni effettuate sulla base delle valutazioni di adeguatezza.

La Banca effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni originariamente acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite. Nel caso di comunicazione da parte del Cliente attestante le modifiche delle informazioni rilasciate originariamente, la Banca utilizzerà ai fini delle valutazioni di cui sopra tali ultimi aggiornamenti.

La verifica di adeguatezza effettuata dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza conserva validità per un massimo di 5 giorni lavorativi successivi alla data di prestazione dell'anzidetto servizio di consulenza, poiché dipende da informazioni, sia riferite al Cliente e sia relative allo strumento finanziario cui si riferisce la raccomandazione, che possono variare nel tempo. L'esecuzione dell'operazione oltre i termini di validità della consulenza potrà avvenire solo dopo l'effettuazione, nei casi contemplati dal Contratto, di una nuova verifica. Resta esclusa, in ogni caso, la responsabilità della Banca qualora, successivamente al conferimento dell'ordine, lo strumento finanziario divenisse inadeguato.

La Banca si astiene dall'effettuare il collocamento di strumenti finanziari che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguati in relazione alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, e obiettivi di investimento. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non adeguata provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non procede alla sua esecuzione, fatta eccezione per la valutazione di adeguatezza "ESG" che prevede la possibilità, da parte del Cliente, di adattare le proprie preferenze in tema di sostenibilità.

In caso di Contratto cointestato, le informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, incluse le preferenze di sostenibilità, verranno raccolte mediante la compilazione e sottoscrizione – anche in modalità elettronica – di tanti questionari quanti sono i cointestatari.

Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il questionario è sottoscritto, in nome e per conto degli stessi, da colui che ne ha la rappresentanza tenuto conto delle caratteristiche di esperienza e conoscenza del soggetto deputato ad assumere decisioni di investimento nell'interesse del Cliente.

In caso di collocamento di strumenti finanziari non emessi dalla Banca, la stessa trasmette tempestivamente alla controparte emittente o ai soggetti da questa autorizzati le richieste effettuate dal Cliente, conformemente a quanto previsto nei singoli regolamenti di collocamento.

L'analisi "Costi e Benefici"

In caso di operazioni che prevedano la vendita/rimborso di uno strumento e l'acquisto/sottoscrizione di un altro, la Banca effettua un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei costi. Ove tale analisi restituisse esito negativo, la Banca non potrà dar corso all'operazione.

Art. 10 - Garanzie relative alle operazioni richieste

Il collocamento di strumenti finanziari al Cliente è subordinato alla costituzione da parte del Cliente stesso della relativa provvista o delle garanzie indicate dalla Banca.

Art. 11 - Conflitti di interesse ed incentivi

La Banca adotta le misure necessarie all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse, in maniera tale da evitare che tali situazioni possano ledere gli interessi del Cliente; tali misure sono riportate nel

documento relativo alle strategie (policy) per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, preventivamente consegnato al Cliente che qui si intende integralmente richiamato. Qualora le misure adottate non evitino la possibilità di un pregiudizio agli interessi dei Clienti, la Banca può effettuare l'operazione in oggetto soltanto dopo averne dato informazione al Cliente, che deve espressamente acconsentire per iscritto all'effettuazione della stessa.

Ove il collocamento avvenga per via telefonica, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Relativamente agli incentivi percepiti dalla Banca che ricadono nelle fattispecie previste dalla legge, prima della prestazione del servizio di investimento, la Banca informa il Cliente mediante la consegna di un documento nel quale, in modo completo, accurato e comprensibile:

- è specificato che la Banca percepisce, a titolo di remunerazione indiretta del servizio reso, talune retrocessioni di commissioni;
- è indicata la descrizione degli incentivi percepiti e dei relativi importi o, in assenza della conoscenza ex-ante degli importi, dell'indicazione del metodo di calcolo degli stessi.

Art. 12 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli strumenti collocati, salvo se diversamente specificato nei singoli prospetti di collocamento.

Art. 13 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

Con riguardo al collocamento di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi da titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

SEZIONE III - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 14 - Deposito degli strumenti finanziari

Qualora non risultino già in essere alla data di conclusione del presente Contratto, saranno aperti presso la Banca un rapporto di conto corrente e un rapporto di conto deposito titoli, strumentali alle operazioni oggetto del presente Contratto. Tali conti fungono, tra l'altro, da rapporto di provvista delle attività e delle operazioni di cui al Contratto.

Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato indicato dal Cliente disciplinato da apposito Contratto sottoscritto, anche in modalità elettronica (il conto deposito titoli di cui al comma precedente). Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti, in tutto o in parte, come da condizioni previste dal foglio informativo. L'investitore è a conoscenza che, stante il vigente regime di dematerializzazione cui sono sottoposti gli strumenti finanziari (TUF 58/98 - Reg. Consob 23/12/1984 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni) i titoli depositati ricadenti nelle fattispecie previste di dematerializzazione non potranno più essere ritirati in forma cartacea.

Art. 15 - Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche vanno fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali modifiche al domicilio eletto: a) devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari se il rapporto è cointestato a firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il rapporto è cointestato a firme disgiunte.

Il Cliente comunica alla Banca quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, nominandole per iscritto e precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi almeno 3 giorni dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla Banca. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti.

Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto stabilito nel presente comma e, in specie, nel capoverso che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.

Art. 16 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non siano trascorsi almeno 3 giorni dalla ricezione.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca a partire dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

In caso di morte ovvero di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei servizi

di cui al Contratto dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata per iscritto notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi dei suddetti eventi.

Resta inteso che nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, l'esercizio di qualsivoglia diritto, pur contrattualmente riconosciuto agli eredi del cointestatario deceduto, resta inderogabilmente subordinato agli adempimenti della normativa in materia tributaria e successoria di cui al D. Lgs. 346/1990 "Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'imposta sulle Successioni e Donazioni".

Art. 17 - Commissioni e spese

Le commissioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente Contratto sono indicate nell'allegato prospetto o, nel caso di collocamento, sono indicate nei singoli documenti relativi al collocamento, unitamente ad ogni altro onere connesso, con le modalità previste dagli stessi.

Qualora sia previsto un addebito diretto, il pagamento avverrà a mezzo scritturazione sul conto acceso dal Cliente presso la Banca.

Art. 18 - Documentazione delle operazioni eseguite

Per ogni operazione eseguita, incluse le operazioni di collocamento di strumenti propri o di offerte pubbliche di vendita, la Banca invierà al Cliente, nei termini previsti dalla legge, apposita documentazione contenente le informazioni di cui all'art. 60 del Regolamento Intermediari approvato dalla CONSOB e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il collocamento di fondi comuni di investimento o quote di Sicav, le relative comunicazioni verranno inviate dalla Società emittente.

La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Art. 19 - Durata del Contratto

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recederne in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. dando un preavviso non inferiore a 10 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero tramite PEC. Restano impregiudicati gli ordini impartiti e le richieste di sottoscrizione effettuate anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 20 - Modifiche al Contratto

La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche e normative del Contratto (anche in senso sfavorevole al Cliente) nel caso in cui sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice recapitata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente o tramite recapito elettronico – laddove previsto – e dovranno contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" ed essere inviate con preavviso di 2 (due) mesi.

La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese e oneri, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. Come previsto dalla normativa di riferimento, non costituiscono

modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti a variazioni di specifici parametri scelti dal Cliente e dalla Banca e la cui determinazione è sottratta alla volontà dei medesimi. Nel caso in cui una o più delle disposizioni del presente Contratto divenga incompatibile con future disposizioni di legge o di regolamento, tali nuove disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere.

Il Contratto, nella sua ultima versione aggiornata, sarà consultabile sul sito internet della Banca.

Art. 21 - Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato in epigrafe o a diverso indirizzo comunicato successivamente per iscritto. Le anzidette notifiche, dichiarazioni o comunicazioni potranno essere effettuate in forma cartacea o a mezzo di altro supporto durevole con modalità digitale conformemente alla Direttiva (UE) n. 2021/338 recepita con il D. Lgs. n. 31/2023.

Il Cliente è stato informato del fatto che il "formato elettronico" è il formato standard di invio delle comunicazioni relative alla prestazione dei Servizi. Ogni comunicazione effettuata presso la casella di posta elettronica, PEC, o presso l'area riservata del Servizio Internet/Home Banking, ove attivato, del Cliente si intende pervenuta al Cliente e dallo stesso conosciuta nel momento in cui la comunicazione medesima è stata resa disponibile dalla Banca.

Il Cliente è stato, altresì, informato del fatto che qualora rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" ha diritto ad ottenere le informazioni e le comunicazioni relative ai Servizi su supporto cartaceo a titolo gratuito.

Art. 22 - Legge applicabile e Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, relativa e/o inerente al presente Contratto, e fatto salvo l'art. 1469-bis cod. civ., sarà competente il Foro di Latina

Nel caso di Cliente consumatore il Foro competente è la residenza o domicilio effettivo del consumatore.

Art. 23 - Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui ci sia una controversia tra il Cliente e la Banca relativa ai prodotti e servizi bancari e finanziari o qualora le aspettative del Cliente siano state disattese e l'intervento del personale della Banca non sia stato risolutivo ai fini del superamento dei motivi dell'insoddisfazione, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca secondo le seguenti modalità:

- E-mail: reclami@bpfondi.it
- Raccomandata A/R all'indirizzo postale: Banca Popolare di Fondi, Ufficio Reclami – Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi.
- Allo sportello di una delle Filiali della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto o in altro Ufficio coinvolto nel procedimento.

Di norma, il reclamo deve contenere:

- nominativo del Cliente, con i relativi dati anagrafici;
- riferimento alla posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, etc.);
- oggetto del reclamo;
- descrizione dei motivi che sono posti a fondamento della contestazione da parte del Cliente;
- la data e la sottoscrizione del Cliente.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante prima di interessare l'Autorità giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (Via Giovanni Battisti Martini n. 3 – 00198 Roma) - per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.

In alternativa, al fine di una definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, finalizzato al tentativo di trovare un accordo ricorrendo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - (Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

Prendo atto che un esemplare del presente Contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto – anche in modalità elettronica - dai soggetti abilitati a rappresentarvi.

Dichiaro altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti condizioni:

Art. 2 (*Modalità di esecuzione e trasmissione di ordini*); **Art. 4** (*Conflitti di interesse*) e **Art.11** (*Conflitti di interesse ed incentivi*); **Art. 5** e **Art. 12** (*Variabilità del valore degli investimenti*); **Art.8** (*Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati*); **Art. 15, secondo e terzo comma** (*Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza*); **Art. 18, terzo comma** (*Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite*); **Art. 19** (*Durata del Contratto*); **Art. 20** (*Modifiche al Contratto*); **Art. 22** (*Legge applicabile e Foro Competente*).